



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n. 4 del 14/01/2021 – 14/01/2021 Camera di Consiglio del 13/01/2021
Massima:	<p>Titolo Salute - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento del contagio del virus Covid-19 - Istanza cautelare di sospensione - Sussistenza del <i>fumus bonis iuris</i> e del rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, e per i diritti dei cittadini - Sospensione della legge regionale impugnata.</p> <p>Testo E' sospesa l'efficacia della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza), nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettere m), q), h), e terzo comma, nonché 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, nelle more della decisione delle questioni promosse. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e dell'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha proposto istanza di sospensione dell'intera legge della Regione autonoma. La Corte ha ritenuto che sussista il <i>fumus boni iuris</i>, considerato che la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione e che sussiste altresì «il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico» nonché «il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini» (art. 35 della legge n. 87 del 1953). La legge regionale impugnata, infatti, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell'esercizio della competenza esclusiva, espone di per sé stessa al</p>



Avvocato Resp: Giovanni Bologna

tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

U.R.P. Tel 091.7074805/828 - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it

	<p>concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, poiché consente misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19 di minor rigore rispetto a quelle statali.</p> <p>Le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione.</p> <p>Pertanto, la Corte ha sospeso l'efficacia della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11, nelle more della decisione delle questioni promosse, rinviando la causa a nuovo ruolo ai fini di una verifica analitica delle singole disposizioni contenute dalla legge.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11.</p> <p>Parametri costituzionali Artt. 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettere m), q), h), e terzo comma; 118 e 120 della Costituzione.</p> <p>Altri parametri e norme interposte Artt. 35 e 40, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale); Art. 21, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale 07 ottobre 2008.</p>

Redattore: Alessandra Ferrante
Visto: Avv. Bologna



Avvocato Resp: Giovanni Bologna
tel 091.7074839 – e.mail: marialaura.nantista@regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. Tel 091.7074805/828 - - e.mail urp.ull@regione.sicilia.it